

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 04/06/2009 n. 79/2009
d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Committente, la domanda di pagamento dei lavori eseguiti secondo il loro valore venale non può essere accolta quando non sia stata raggiunta la prova certa del maggior valore delle opere eseguite rispetto a quello risultante dall'applicazione dei prezzi contrattuali; sempre in tale ipotesi non si pone la questione della tempestività e dell'iscrizione delle riserve, perché l'obbligo risarcitorio che consegue alla pronuncia di risoluzione non trova più la sua fonte nel contratto, investito dagli effetti retroattivi della accertata risoluzione, bensì nella stessa pronuncia di risoluzione.